parzialmente al tasso del 10,1 %, con riscossione minima di 1,82 unità di conto per ogni 100 kg peso netto, la riscossione del dazio doganale applicabile ai pomodori freschi della voce ex 07.01 M I della tariffa doganale comune.

Articolo 2

La presente decisione è valida per il periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 31 marzo 1970.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1969

relativa alla concessione alla Repubblica federale di Germania di un contingente tariffario per le prugne (voce 08.12 C della tariffa doganale comune)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(70/102/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 25, paragrafo 3,

vista la nota verbale del 4 luglio 1969 con la quale la Repubblica federale di Germania ha chiesto per il 1970 la concessione di un contingente tariffario di 6.000 tonnellate al dazio del 5 % per le prugne della voce 08.12 C della tariffa doganale comune, compresa nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1962, le prugne erano importate dalla Repubblica federale di Germania al dazio del 5 %, mentre il dazio di base della tariffa doganale nazionale al 1° gennaio 1957 era dell'8 % e il dazio della tariffa doganale comune è del 16 % ;

considerando che i dati statistici forniti dallo Stato membro richiedente sono i seguenti :

(in tonnellate)

	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969 (9 mesi)
Importazioni totali	5.711	5.910	7.726	6.189	5.601	6.535	3.886
In provenienza da paesi terzi	5.563	5.511	7.479	5.769	5.119	6.049	3.343
di cui : USA	1.477	1.742	2.956	2.134	1.554	1.238	609
Iugoslavia	1.599	1.390	1.118	527	603	829	260
Bulgaria	425	656	80	446	1.058	—	221
Grecia	—	—	—	—	10	—	—
In provenienza dalla CEE	148	399	247	420	482	486	543
di cui : Francia	3	304	10	147	218	177	320
Italia	145	93	235	269	264	308	171

considerando che la concessione di contingenti tariffari a norma dell'articolo 25 a vantaggio di un solo Stato membro rappresenta una deroga al ritmo normale della graduale attuazione della tariffa doganale comune, per ovviare agli inconvenienti che possono risultare, nell'approvvigionamento di uno Stato membro, dal graduale passaggio verso il regime comunitario dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune ;

considerando che nell'esercizio del suo potere di valutazione in materia di contingenti tariffari la Commissione deve applicare l'articolo 25 tenendo conto degli articoli 2, 3 e 9 e ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29 ;

considerando che lo Stato membro richiedente si preoccupa soprattutto di garantire l'approvvigionamento di prugne dei suoi consumatori a condizione che consentano di mantenere uno stabile livello dei prezzi al consumo ; che esso ritiene che le prugne costituiscano una derrata alimentare assai richiesta soprattutto negli strati meno favoriti della popolazione ; che un dazio doganale elevato potrebbe causare non solo un aumento dei prezzi per i consumatori, ma anche una limitazione degli sbocchi ;

considerando che la produzione comunitaria, quantunque in espansione in Francia e in Italia, è ancor lungi dal consentire un approvvigionamento sufficiente del mercato tedesco, tenuto conto degli ingenti fabbisogni di prugne in questi Stati membri produttori ; che tale situazione non è stata oggetto di osservazioni da parte degli Stati membri non richiedenti ;

considerando che in seguito a tale situazione è lecito ammettere che per il 1970 lo Stato membro richiedente incontri difficoltà che giustificano, per il detto anno, la concessione di un contingente tariffario in deroga alla necessità di una pronta attuazione della tariffa doganale comune, soprattutto data l'incidenza tuttora sensibile del divario fra il dazio contingentale dell'11,6 % e il dazio della tariffa doganale comune ;

considerando che per quanto riguarda la fissazione del volume contingentario occorre osservare che i fabbisogni tedeschi coincidono con le importazioni totali, mancando sia una produzione nazionale sia esportazioni ; che le cifre relative alle importazioni effettuate nel periodo 1963-1968 rivelavano una certa fluttuazione attorno al livello di 6.000 tonnellate ; che la cifra del 1965 può essere considerata eccezionale ; che viceversa le importazioni totali nei primi 9 mesi del 1969 rivelano un certo rallentamento (3.886 tonnellate nel 1969 rispetto alle 4.292 tonnellate del 1968), che consente di valutare che i fabbisogni totali tedeschi d'importazione nel 1970 non supereranno il livello di 5.200 tonnellate, tenuto conto del grado di esaurimento del contingente in oggetto nei primi 9 mesi del 1969 (2.715 tonnellate) ; che le possibilità di approvvigionamento della Repubblica federale di Germania nella Comunità si trovano soltanto in Francia e in Italia ; che in base alle cifre degli anni precedenti il volume massimo di prugne esportabili verso la Germania in provenienza dall'Italia può raggiungere le 300 tonnellate circa ; che per quanto riguarda il volume esportabile in provenienza dalla Francia il governo francese ritiene che il raccolto francese potrebbe raggiungere nel 1969 un livello di 18.000 tonnellate, superando quello del 1968 di 3.000-3.500 tonnellate ; che le disponibilità esportabili per il 1970 sarebbero dell'ordine di 4.000 tonnellate invece delle 2.000 previste per il 1969 ; che sembra tuttavia difficile accettare tale valutazione in quanto, sulla base delle statistiche francesi degli ultimi anni, il livello del consumo è stato superiore a quello della produzione, il che significa che la Francia dipende, per lo meno per le prugne di determinati calibri, da importazioni di qualunque provenienza ; che un mutamento sostanziale di questa situazione non è prevedibile in un futuro imminente ; che in tali condizioni e tenendo conto dell'evoluzione delle esportazioni francesi verso la Repubblica federale di Germania negli ultimi anni e nei primi 9 mesi del 1969 sembra che la partecipazione della Francia all'approvvigionamento della Repubblica federale di Germania non possa superare un quantitativo di 2.000 tonnellate nel 1970 ; che resterebbero quindi fabbisogni dell'ordine di 2.900 tonnellate da coprire mediante importazioni in provenienza da paesi terzi ; che un volume contingentario corrispondente a tale quantitativo appare il più adeguato ;

considerando che per la fissazione del dazio contingentale è necessario tener conto della particolare situazione del prodotto in oggetto e del fatto che l'unione tariffaria è stata realizzata nel 1968 ; che per tali considerazioni è necessario che lo Stato membro richiedente compia uno sforzo pari all'80 % del divario fra il dazio nazionale vigente anteriormente al primo ravvicinamento e il dazio della tariffa doganale comune ; che su tale base il dazio contingentale è fissato al 13,8 % ;

considerando che non si sono potute trarre indicazioni che consentano di concludere che la concessione del contingente tariffario, entro i limiti summenzionati, possa provocare seri perturbamenti sul mercato del prodotto in oggetto ;

considerando che dalla funzione dei contingenti tariffari sopradescritta risulta che essi possono essere concessi a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, solo per la copertura dei fabbisogni propri degli utilizzatori o dei consumatori dello Stato membro interes-

sato, esclusa qualunque riesportazione nello stato in cui essi risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Un contingente tariffario di 2.900 tonnellate al dazio del 13,8 % è concesso alla Repubblica federale di Germania per le sue importazioni in provenienza da paesi terzi e per l'utilizzazione sul suo territorio, di prugne della voce 08.12 C della tariffa doganale comune.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 1970.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1969

che autorizza la Repubblica federale di Germania a introdurre un contingente tariffario per l'alluminio greggio (voce 76.01 A della tariffa doganale comune)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(70/103/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

viste le disposizioni del protocollo XII concernente l'alluminio greggio, allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960 concernente l'elaborazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco G previsto nel trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visti i telex del 28 ottobre e del 27 novembre 1969 con i quali la Repubblica federale di Germania ha chiesto alla Commissione, per il 1969, l'autorizzazione di introdurre un contingente tariffario di 67.100 tonnellate al dazio del 5 % per l'alluminio greggio della voce 76.01 A della tariffa doganale comune,

considerando che a norma del summenzionato protocollo XII la Commissione autorizza, in particolare, la Repubblica federale di Germania ad aprire per l'alluminio greggio un contingente tariffario nazionale al dazio del 5 % per un volume sufficiente a coprire i fabbisogni d'importazione delle sue industrie trasformatrici ;

considerando che rispetto al 1960 i dati statistici degli ultimi anni per lo Stato membro richiedente, sono i seguenti :

(in tonnellate)

	1960	1964	1965	1966	1967	1968	1969
Consumo	414.831	544.180	581.053	576.038	570.900	729.100	885.000 (stima)
Produzione	281.527	388.743	421.700	420.732	417.600	449.300	490.000 (stima)
							9 mesi
Importazioni in provenienza :							
— dalla CEE	6.218	14.703	35.454	31.522	40.933	90.695	80.136
— dai paesi terzi	174.791	150.571	134.065	131.245	144.448	185.025	210.086
Esportazione totali	2.738	9.837	10.166	21.488	21.802	23.140	26.248